

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R - Concessione preferenziale di piccola derivazione d'acqua da n. 1 pozzo in Comune di Beinasco, ad uso igienico-sanitario, chiesta dalla Società Eni S.p.A. (Prat. n. 023231, cod. utenza TO13757) Assenso.

Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Ambiente della Città Metropolitana di Torino, ai sensi del D.P.G.R. n. 4/R del 5.3.2001, dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 6825 in data 16.12.2021; Pozzo Codice Univoco (L.R. 22/99) TO-P-05032.

"Il Dirigente (... omissis ...)

DETERMINA

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Società Eni S.p.A., con sede legale in Roma – Piazzale E. Mattei n. 1 - C.F. 00484960588 e P. Iva 00905811006, la concessione preferenziale per la derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale ad uso igienico-sanitario (uso Civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.) per una portata massima di 10,0 l/s e media di 0,018 l/s corrispondente ad un volume derivabile di 600 mc/anno, estratta da n. 1 pozzo ubicato in Comune di Beinasco, come identificato in premessa (nr. pr. **023231**, cod. utenza **TO13757**);

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

3) di accordare la concessione per anni 30 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione all'Agenzia del Demanio dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque.

(...omissis)